

MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI SERVIZIO RELATIVAMENTE AL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 8 DELLA CONVENZIONE DOGANALE TRA L'ITALIA E LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO SOTTOSCRITTO IN DATA 15 FEBBRAIO 2007

VISTO il Protocollo di attuazione degli articoli 4 e 8 della Convenzione Doganale tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano sottoscritto in data 15 febbraio 2007, concernente le procedure doganali da applicare alle merci da e verso lo Stato della Città del Vaticano e gli immobili di cui agli Allegati II e III del Trattato tra l'Italia e la Santa Sede del 1929 e successivi Accordi, sottoposte a formalità doganali;

VISTO l'articolo 4 del Protocollo il quale dispone che *"Il Governatorato dello Stato Città del Vaticano e l'Agenzia delle Dogane per il Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana si consultano reciprocamente per le intese operative del caso e per l'emanazione, ognuno per la parte di propria competenza, di apposite istruzioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Protocollo"*;

VISTE le Istruzioni di servizio relativamente al suddetto Protocollo e allo stesso allegate;

VISTO l'Addendum che rappresenta parte integrante delle predette Istruzioni di Servizio e dove sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle citate Istruzioni di servizio;

CONSIDERATO che lo Stato della Città del Vaticano, per la sua peculiare posizione geografica, deve necessariamente accedere alla procedura di transito, tenuto conto che quando la merce transita sul territorio italiano è tecnicamente *"merce allo stato estero"* sulla quale, fatte salve le pattuizioni di cui alla citata convenzione Doganale, nonché di Convenzioni o Trattati internazionali, gravano i diritti doganali connessi ad una eventuale importazione sul territorio unionale;

CONSIDERATO che dal citato Protocollo emerge il ruolo di riferimento dell'Ufficio delle dogane di Roma 1 nei rapporti con i competenti Servizi Doganali dello Stato della Città del Vaticano relativamente alle problematiche doganali;

VISTO quanto disposto dal Regolamento CEE n. 837/2005, che ha introdotto in via generale l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni relative al regime del transito unionale/comune mediante una procedura informatizzata;

CONSIDERATO che in attuazione del predetto obbligo è stato implementato un sistema per l'informatizzazione del transito unionale/comune denominato New Computerized Transit System (NCTS);

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di informatizzare la procedura di transito per le merci da e verso lo Stato della Città del Vaticano e gli immobili di cui agli Allegati II e III del Trattato tra l'Italia e la Santa Sede del 1929 e successivi Accordi, sottoposte a formalità doganali;

CONSIDERATO che in attuazione della predetta necessità sono stati rilasciati allo Stato della Città del Vaticano:

- il codice EORI n. ITVA00000000000001 in data 22 settembre 2011;
- la garanzia globale con esonero, identificata dal GRN (Guarantee Reference Number) 20IT00TR000000363, in data 27 febbraio 2020;
- le credenziali per l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale (STD) in data 29 settembre 2021;

CONSIDERATO che il citato articolo 4 del Protocollo di attuazione degli articoli 4 e 8 della Convenzione Doganale tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano sottoscritto in data 15 febbraio 2007, dispone che il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli possono anche rivedere e modificare le istruzioni allegate al Protocollo stesso;

Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli convengono che le operazioni di transito avvengano tramite le procedure informatizzate previste dal sistema informatico dell'Agenzia.

Roma, 09 dicembre 2021


PER L'AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marcello Minenna



PER IL GOVERNATORATO DELLO STATO
DELLA CITTÀ DEL VATICANO
IL DIRETTORE DELL'ECONOMIA

Dott. Antonio Chiminello



Istruzioni di servizio relative al Protocollo di attuazione degli artt. 4 e 8 della Convenzione doganale tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano sottoscritto in data 15 febbraio 2007

Articolo 1

Operazioni di transito attraverso il sistema informatico dell'Agenzia

1. Le operazioni doganali relative alle merci in uscita dallo Stato della Città del Vaticano ed in entrata nello Stato della Città del Vaticano sono effettuate in regime di transito.
2. Fermo restando quanto previsto nelle Istruzioni allegate al Protocollo del 15 febbraio 2007, le procedure doganali relative alle operazioni di cui al comma 1 sono informatizzate secondo quanto stabilito nel sistema informatico dell'Agenzia.
3. L'utilizzo delle procedure informatizzate implementate nel sistema informatico dell'Agenzia sono previste anche nel caso di trasferimenti di merci dallo Stato della Città del Vaticano agli Immobili di cui agli Allegati II e III del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia del 1929 e successivi Accordi e viceversa.
4. Per le merci in arrivo nello Stato della Città del Vaticano l'adempimento relativo alla presentazione del preavviso di cui all'articolo 1, comma 1 delle Istruzioni allegate al Protocollo del 15 febbraio 2007 è sostituito dalla "notifica di arrivo" informatizzata prevista nel sistema informatico dell'Agenzia.

Articolo 2

Garanzia

1. Per le procedure informatizzate di cui all'articolo 1, comma 2, lo Stato della del Vaticano utilizzerà una garanzia globale con esonero.
2. Nel caso di mancato arrivo a destino della merce il Governatorato si impegna a corrispondere i diritti doganali relativi alla spedizione.

Articolo 3

Luoghi autorizzati

1. Le merci relative alle operazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono messe a disposizione dell'Ufficio doganale presso il Governatorato o gli immobili di cui agli Allegati II e III del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia del 1929 e successivi Accordi.

Articolo 4

Attività di controllo

1. Il controllo delle merci destinate allo Stato della Città del Vaticano, non provenienti dagli immobili di cui agli Allegati II e III del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia del 1929 e successivi Accordi, se richiesto dal sistema di analisi dei rischi presente nel sistema informatico dell'Agenzia, adeguatamente profilato sulle necessità e in base alle peculiarità istituzionali delle Parti, è eseguito dall'Ufficio delle Dogane di Roma 1 presso i luoghi autorizzati territorialmente competenti di cui all'articolo 3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della Convenzione Italo – Vaticana vigente, per le spedizioni in parola, gli Uffici doganali di partenza, diversi dall'Ufficio delle Dogane di Roma 1, si asterranno dall'eseguire il controllo delle merci.
2. Il controllo delle merci in partenza dallo Stato della Città del Vaticano, non destinate agli immobili di cui agli Allegati II e III del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia del 1929 e successivi Accordi, se richiesto dal sistema di analisi dei rischi presente nel sistema informatico dell'Agenzia, adeguatamente profilato sulle necessità e in base alle peculiarità istituzionali delle Parti, è eseguito dall'Ufficio delle dogane di destinazione indicato nella dichiarazione di transito.
3. Il transito delle merci nel territorio dello Stato Italiano di cui all'articolo 2, comma 9, delle Istruzioni allegate al Protocollo del 15 febbraio 2007, verranno comunicate alla Dogana di Roma 1 nelle forme codificate dal precedente articolo 1, comma 3, ai fini dell'appuramento del regolare arrivo a destino.
4. Le merci destinate al Santo Padre e ai Cardinali non sono sottoposte a controllo.

Articolo 5

Continuità operativa

5. In caso di malfunzionamento del sistema informatico dell'Agenzia e/o del sistema dello Stato della Città del Vaticano, si applica la procedura manuale secondo quanto disposto dalle Istruzioni allegate al Protocollo del 15 febbraio 2007, utilizzando i modelli allegati.

Articolo 6

Disposizioni finali

6. Le presenti istruzioni si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2021 e le relative attività saranno svolte in via sperimentale fino al 31 marzo 2022. Alla fine della fase sperimentale potranno essere concordate ulteriori modifiche qualora necessario.
7. Per quanto non diversamente disciplinato, resta fermo quanto già indicato nelle Istruzioni allegate al Protocollo del 15 febbraio 2007.



N. _____

Data _____

(Allegato 1)
Merce in arrivo nello Stato della Città del Vaticano

1	Descrizione della merce (denominazione abituale commerciale delle merci)	
2	Codice tariffario (a 8 cifre)	
3	Paese di provenienza	
4	Quantità	
5	Peso lordo (massa lorda totale del carico imballato)	
6	valore	
7	Identificazione del mezzo che cura il trasporto	
8	Numero del T1/EX emesso (MRN)	

(Allegato 2)
STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO
GOVERNATORATO

Alla Dogana di Roma I

Mi prego comunicare che in pari data ho autorizzato l'esportazione dallo Stato Città del Vaticano, previa presentazione a codesta Dogana, delle seguenti merci contenute in N..... coll..... di cui dovrà effettuarsi la spedizione, in transito per il territorio italiano, con destinazione

.....
.....
.....

DESCRIZIONE DELLE MERCI

Sigle e numero dei colli o dei vagoni	Quantità, peso e pezzi	qualità
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Città del Vaticano.....

IL GOVERNATORATO

.....

N. _____

Data _____

(Allegato 3)
Preavviso per le merci in uscita dallo Stato della Città del Vaticano

1	Descrizione della merce (denominazione abituale commerciale delle merci)		
2	Codice tariffario (a 4 cifre)		
3	Peso lordo (massa lorda totale del carico imballato)		
4	Valore		
5	Paese di destinazione finale della spedizione		
6	Identificazione del mezzo che cura il trasporto fino al confine comunitario		
7	Orario di partenza della spedizione		
8	Motivazioni per l'applicazione dell'art. 2 punto 2 del Protocollo di attuazione degli artt. 4 e 8 della Convenzione doganale tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano		

Foglio d'accompagnamento

**L'Ufficio Merci autorizza l'uscita dallo Stato della Città del Vaticano dei
seguenti oggetti:**

.....
.....
.....
.....
.....


di proprietà
diretti a

per (indicazione del motivo).....

accompagnati dal Sig.

e trasportati con **targa**

Città del Vaticano, il



IL CAPO DELL'UFFICIO

lu

(Handwritten flourish)

(Allegato 5)

Spedizione verso lo Stato della Città del Vaticano effettuate nel trimestre _____

Merce	
Quantità	
Valore	

Spedizione dallo Stato della Città del Vaticano effettuate nel trimestre _____

Merce	
Quantità	
Valore	

pe

[Signature]

(Allegato 6)
Trasmissione dati con cadenza annuale
Soggetti residenti che lavorano nello SCV o aventi diritto alle franchigie

Soggetti residenti nello SCV	
Soggetti non residenti che lavorano nello SCV	
Altri soggetti aventi diritto alle franchigie	
TOTALE	

ge

[Handwritten signature]